



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 27/16 DEL 1.6.2011

Oggetto: Linee guida attuative del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Modifica della Delib.G.R. n. 25/40 del 1° luglio 2010.

Gli Assessori dell'Industria, della Difesa dell'Ambiente e l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con nota n. 562 del 28.4.2011, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, informano che ai sensi del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 le Regioni, qualora necessario, devono adeguare le discipline in materia di Autorizzazioni Uniche per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alle disposizioni ivi previste.

Gli Assessori, a tal proposito, rendono noto che dall'analisi tecnica della normativa di cui sopra è risultato necessario apportare alcune migliorie alla disciplina amministrativa prevista dalle linee guida già approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 25/40 del 1° luglio 2010.

Si precisa infatti che, dall'esperienza maturata dagli Uffici competenti degli Assessorati dell'Industria e dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale al rilascio della Autorizzazione Unica, è emersa la necessità di precisare adeguatamente la ripartizione delle competenze, di indicare in modo puntuale la documentazione tecnica da porre a corredo delle istanze nonché di precisare le modalità di rilascio delle garanzie finanziarie.

In particolare, si ritiene di dovere precisare e ribadire quanto previsto nella deliberazione n. 25/40 come di seguito indicato:

- al fine di garantire l'effettivo ripristino dei luoghi nel rispetto e tutela dell'ambiente, si ritiene necessario prevedere che il titolo fideiussorio, da produrre prima dell'inizio dei lavori in caso di serre fotovoltaiche effettive o prima dell'emissione del provvedimento autorizzatorio negli altri casi, abbia caratteristiche tali da costituire un idoneo atto di garanzia per la Regione sia sotto il profilo della durata che sotto il profilo della qualifica soggettiva del fideiussore, che deve rientrare obbligatoriamente tra i soggetti di cui all'art. 107 del T.U. bancario (D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni). L'art. 107 infatti prevede un elenco speciale, tenuto



dalla Banca d'Italia, in cui devono essere inclusi gli intermediari finanziari che soddisfano quei criteri oggettivi determinati dal Ministero del Tesoro e pertanto le fidejussioni rilasciate da tali intermediari essendo sottoposti alla costante vigilanza da parte della Banca d'Italia, offrono maggiori garanzie di solvibilità, a differenza di quanto riguarda gli intermediari di cui all'art. 106 per i quali non è previsto quel costante intervento ispettivo e di controllo approfondito che la Banca d'Italia esercita nei confronti degli Intermediari finanziari inclusi nell'elenco speciale; inoltre gli stessi, per effetto della normativa in materia d'intermediazione finanziaria e degli adempimenti connessi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di diritto societario (finalizzate ad accrescere l'affidabilità degli intermediari che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nelle forma del rilascio di garanzia) devono avere determinati requisiti tra i quali un capitale sociale versato non inferiore a € 1.000.000, investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidità, entrambi depositati presso banche, mezzi patrimoniali non inferiori a € 2.500.000 e un oggetto sociale che preveda tale attività.

- di confermare la definizione di "serra fotovoltaica effettiva", come già precedentemente espresso, evidenziando che appare opportuno confermare la competenza al rilascio della predetta autorizzazione, qualora essa fosse necessaria o richiesta come opzione da parte del proponente e previa espressa rinuncia alla DIA od alla PAS, all'interno dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Strutture, giacché l'art. 1, comma 423, della legge 23.12.2005, n. 266 ha ricompreso nella categoria delle attività agricole connesse (come definite al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile), la produzione di energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.
- di ribadire quanto già espresso nella precedente deliberazione della Giunta regionale n. 25/40 del 1° luglio 2010 in riferimento ai requisiti minimi indispensabili per considerare effettiva la serra fotovoltaica, anche sulla base di quanto contenuto nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6.7.2009, e si richiama l'attenzione sull'importanza della relazione agronomica che l'imprenditore agricolo deve allegare all'istanza di autorizzazione unica, nella quale dovranno risultare osservati i parametri individuati che concorrono a dimostrare la capacità agricola adeguata e la capacità produttiva della serra di dover supportare l'imprenditore agricolo nella fase iniziale di predisposizione dei progetti per la realizzazione degli impianti e si propone di individuare nella Agenzia Regionale LAORE il soggetto preposto a fornire il predetto supporto.

Si ricorda inoltre che, con legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, all'articolo 12, comma 1, si è disposto che "L'installazione all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente



realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili aventi potenza fino a 200 KW da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura), è soggetta alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni". È pertanto necessario tenere conto di tale aggiornamento normativo nelle Linee Guida allegate alla presente deliberazione.

Si riferisce che il paragrafo 17 del soprarichiamato D.M. prevede, al punto 1, che "al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3", anche in mancanza di atti di programmazione regionale congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili (burden sharing) fissata in attuazione delle suddette norme.

In esecuzione di tale disposizione, gli Assessorati della Difesa dell'Ambiente, dell'Industria, dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno proceduto alla individuazione delle aree e dei siti non idonei per gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, di potenza superiore a 3 KWp, tenendo conto delle peculiarità del territorio regionale, e cercando, nel contempo, di conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio, del territorio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili.

Il percorso di individuazione delle suddette aree non idonee ha anche tenuto conto delle esperienze pregresse dovute alle criticità emerse in fase istruttoria di istanze di impianti fotovoltaici presentate agli uffici dell'amministrazione regionale e dei precedenti atti di indirizzo della Giunta sulla materia, contenuti nelle deliberazioni n. 28/56 del 26.7.2007, n. 30/2 del 23.5.2008, n. 59/12 del 29.10.2008, n. 3/17 del 16.1.2009 che, per le sole parti riguardanti gli impianti fotovoltaici, si intendono sostituite dalla presente deliberazione.

Sulla base di quanto sopra espresso, è stato prodotto il documento denominato - Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al



decreto ministeriale del 10 settembre 2010 - che si propone di approvare ed allegare alla presente deliberazione quale Allegato B.

Il documento individua, per mezzo di una tabella sinottica, una lista di aree particolarmente sensibili e vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio dovute alla installazione di impianti fotovoltaici su suolo. Per ogni area non idonea così identificata, viene riportata la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati. L'Allegato B, nell'ultima tabella, fornisce l'indicazione delle "aree brownfield", definite dalle Linee Guida Ministeriali come "aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati", le quali rappresentano aree preferenziali dove realizzare gli impianti fotovoltaici su suolo, e la cui occupazione a tale scopo costituisce di per sé un elemento per la valutazione positiva del progetto.

Nello specifico per le aree brownfield definite "industriali, artigianali, di servizio", si ritiene di dover stabilire quale limite per l'utilizzo di territorio industriale, il 10% della superficie totale dell'area industriale.

Gli Enti di gestione o comunque territorialmente competenti per tali aree (es. Comune o Consorzio Industriale) prevedono, con propri atti, i criteri per le attribuzioni delle superfici disponibili alla installazione degli impianti.

Tali Enti possono inoltre disporre eventuali incrementi al limite sopra menzionato fino ad un massimo del 20% della superficie totale.

Il parere dei suddetti Enti, che esprima anche la conformità circa il rispetto dei suddetti criteri, è comunque vincolante per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.

In relazione a ciò, sono considerate improcedibili le istanze di VIA/verifica e di Autorizzazione Unica degli impianti fotovoltaici a terra qualora, secondo la specifica taglia d'impianto e ad esclusione dei casi di deroga ivi previsti, risultino ricadere nelle aree non idonee di cui ai codici 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5, 6.1, 6.2, 7 dell'Allegato B.

Per quanto invece concerne la tipologia di impianti ad energia eolica, si fa comunque presente che, in virtù della potestà legislativa esclusiva in materia di edilizia ed urbanistica (art. 3, lettera f, dello Statuto speciale per la Sardegna - L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3), la Regione Sardegna con legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 18, poi modificata dall'art. 6, comma 8, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, ha stabilito che "in base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree già



compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale”, e pertanto non si può prescindere da tali disposizioni normative di carattere regionale.

In attuazione a quanto sopraesposto, la Giunta regionale con la deliberazione n. 3/17 del 16.1.2009, ha già individuato, mediante “uno studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale”, le aree non idonee alla realizzazione dei suddetti impianti, definendo, in base alle medesime norme d'attuazione del PPR, i seguenti vincoli preclusivi:

- Aree naturali e subnaturali (Art. 22 delle NTA del PPR);
- Aree seminaturali (Art. 25 delle NTA del PPR);
- Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate (Art. 33 delle NTA del PPR);
- Aree di ulteriore interesse naturalistico (Art. 38 delle NTA del PPR);
- Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale (Art. 48 delle NTA del PPR);
- Aree caratterizzate da insediamenti storici (Art. 51 delle NTA del PPR).

In base al suddetto studio, con la medesima deliberazione n. 3/17 del 16.1.2009 sono state individuate puntualmente le aree in cui è consentita la realizzazione dei suddetti impianti, definite come compromesse, industriali, retroindustriali e limitrofe, consistenti in:

1. le grandi aree industriali del territorio regionale, rappresentate nella cartografia allegata alla deliberazione n. 3/17 del 16.1.2009;
2. le aree relative a tutti i Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) del territorio regionale;
3. le aree contermini alle grandi aree industriali, definite retroindustriali, circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 km dal perimetro delle aree di cui al precedente punto 1;
4. le aree circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 km dal perimetro delle aree PIP di superficie complessiva superiore ai 20 ettari, computabile anche come aggregazione di singoli PIP contermini (tipologia di area compromessa originariamente introdotta dalla Deliberazione n. 28/56 del 26.7.2007, poi stralciata con la deliberazione n. 3/17 del 16.1.2009, e attualmente reintrodotta in esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 673/2010, avverso la quale la Regione Sardegna ha comunque presentato ricorso al Consiglio di Stato che risulta attualmente pendente);



5. esclusivamente per gli impianti di potenza complessiva non superiore a 100 KW, da realizzare da parte di Enti Locali, con un numero totale di aerogeneratori non superiore a tre unità, sono inoltre considerate idonee:

5.a le altre aree industriali o artigianali così come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti;

5.b le aree di pertinenza di potabilizzatori, depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque o attività di servizio in genere;

5.c le aree compromesse dal punto di vista ambientale, costituite esclusivamente da perimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in norma con i dettami del D.Lgs. n. 36/2003 e perimetrazioni di aree di cava dismesse di sola proprietà pubblica.

Appare opportuno precisare che, per le sole finalità previste dalla Delib.G.R. n. 3/17 e dalla presente deliberazione, sono da considerare assimilabili alle aree P.I.P. indicate ai precedenti punti 2 e 4, gli agglomerati industriali gestiti dai Consorzi Industriali Provinciali di cui alla Tabella A, e le aree industriali e Z.I.I.R. di cui alla Tabella B della L.R. 25 luglio 2008, n. 10, qualora non ricompresi fra le aree di cui al precedente punto 1. Di contro, non possono considerarsi assimilabili alle aree P.I.P. le aree industriali, artigianali, commerciali, di servizio identificate come "zone D" o "zone G" dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Si ritiene, infine, opportuno rettificare alcuni refusi ed incongruenze contenuti nelle Linee Guida allegate alla deliberazione n. 3/17 del 16.1.2009, di seguito rappresentati:

- a) per quanto riguarda gli impianti micro-minieolici, alla luce dei nuovi scenari normativi e tecnologici, fra i quali ad esempio l'introduzione della tariffa omnicomprensiva di cui al D.M. del 18.12.2008, si propone di modificare il range di definizione degli impianti minieolici, che originariamente era fissato ad "una potenza che va dai 3 kW ai 30 kW", in "una potenza che va dai 3 kW ai 60 kW" (par. 5.2 delle Linee Guida) e di stralciare la dicitura "per i quali integrano o sostituiscono l'approvvigionamento energetico in regime di "autoproduzione", così come definito dell'art. 2 comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79" (par. 5.4 delle Linee Guida). Risulta inoltre opportuno chiarire che la dicitura "L'impianto dovrà essere costituito da un solo aerogeneratore" di cui al punto 1 del paragrafo 5.3 è relativa alla sola fattispecie del "microeolico". Sono comunque fatti salvi i casi di installazione previsti dall'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 115 del 30.5.2008 e s.m.i.;
- b) per quanto concerne la distanza di rispetto di "700 metri da nuclei e case sparse nell'agro" citata al paragrafo 4.3.3 delle Linee Guida, la stessa è da considerarsi ridotta a "500 metri" a



seguito delle modifiche apportate dal paragrafo 2.1 "Distanza delle turbine dal perimetro dell'area urbana" delle medesime Linee Guida;

- c) infine si propone lo stralcio del punto 7 della suddetta deliberazione, che prevede che "all'interno di ogni Piano per gli Insediamenti Produttivi, possono essere installati impianti eolici di altezza al mozzo non superiore agli 80 metri e diametro del rotore non superiore ai 90 metri, per le aree P.I.P. di estensione non superiore ai 20 ettari nella misura di n. 1 aerogeneratore, e per le aree P.I.P. di estensione superiore ai 20 ettari, nella misura di n. 2 aerogeneratori, fermo restando che gli stessi restano assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale".

Per quanto non esplicitamente regolamentato dalle Linee Guida allegate alla deliberazione n. 3/17 del 16.1.2009, si ritiene di dover fare riferimento agli indirizzi di cui all'Allegato 4 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 recante Impianti Eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dagli Assessori dell'Industria, della Difesa dell'Ambiente, dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, acquisito il concerto dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità dei Direttori generali della Difesa dell'Ambiente, dell'Industria, dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e della Pianificazione Urbanistica, Territoriale e della Vigilanza Edilizia sulle Linee Guida

DELIBERA

- di approvare, in sostituzione degli allegati alla deliberazione 25/40 del 1 luglio 2010, le allegate Linee Guida (Allegato A) per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. ed i relativi allegati tecnici (Allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5);
- di approvare il documento allegato B recante - Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010 - e il relativo allegato B.1;
- di stabilire per ogni area industriale, artigianale, di servizio il limite massimo del 20% della superficie totale da destinare all'installazione di impianti fotovoltaici;
- di considerare improcedibili le istanze di verifica/VIA ed Autorizzazione Unica degli impianti fotovoltaici a terra qualora, secondo la specifica taglia d'impianto e ad esclusione dei casi di



- deroga ivi previsti, risultino ricadere nelle aree non idonee di cui ai codici 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5, 6.1, 6.2, 7 dell'Allegato B;
- di abrogare le precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 28/56 del 26.7.2007, n. 30/2 del 23.5.2008, n. 59/12 del 29.10.2008, n. 3/17 del 16.1.2009 per le sole parti riguardanti gli impianti fotovoltaici;
 - di confermare i contenuti della Delib.G.R. n. 3/17 del 16.1.2009 e delle allegate Linee Guida, modificandone ed integrandone le seguenti parti:
 1. rettifica dei refusi e delle incongruenze contenuti nelle Linee Guida allegate alla deliberazione n. 3/17 del 16.1.2009 così come meglio esplicitati nelle premesse della presente deliberazione ai punti a), b) e c);
 2. inserimento fra le aree in cui è consentita la realizzazione di impianti eolici, in attuazione della L.R. n. 15/2010, del seguente punto: "6. le aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, esclusivamente per gli impianti di potenza complessiva non superiore a 200 KW, da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99";
 - di considerare improcedibili le istanze di verifica/VIA ed Autorizzazione Unica degli impianti eolici qualora, ad esclusione dei casi di deroga previsti, risultino ricadere nelle aree non idonee di cui agli artt. 22, 25, 33, 38, 48, 51 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, ovvero qualora risultino ricadere al di fuori delle aree di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 descritte nelle premesse;
 - di rendere note le linee guida e i relativi allegati tecnici, che allegate alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale, mediante pubblicazione delle stesse nel BURAS.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci